

**441. Reale decreto 21 aprile 1862 n. 560, col quale si mandano a pubblicare nelle provincie napoletane le regie patenti, decreti e convenzioni internazionali, che regolano la proprietà letteraria ed artistica.**

*Questo decreto è stato tratto da FRANCHI, Leggi e convenzioni su diritti di autore. Raccolta generale delle leggi italiane e straniere e di tutti i trattati e le convenzioni esistenti fra l'Italia e altri stati, a cura della Società italiana degli autori, 2 ed., Ulrico Hoepli, Milano, 1902, 106 s..*

Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme, duca di Savoia e di Genova, ecc. ecc., principe di Piemonte, ecc., ecc.

Veduto il decreto del 17 febbraio 1861 promulgato dal Nostro luogotenente generale delle provincie napoletane;

Veduta la legge del 26 gennaio 1862;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

**1.** Saranno pubblicate unitamente al presente decreto nelle provincie napoletane, e in esecuzione del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861:

le regie patenti del 28 febbraio 1862;

la convenzione internazionale per la reciproca guarentigia della proprietà letteraria ed artistica conchiusa coll'Austria il 26 giugno 1840;

la convenzione internazionale per la reciproca guarentigia della proprietà letteraria ed artistica conchiusa con la Francia il 28 agosto 1848, il 22 aprile 1846 e il 5 novembre 1850;

la convenzione internazionale per la reciproca guarentigia della proprietà letteraria ed artistica conchiusa col Belgio il 24 novembre 1859;

la convenzione internazionale per la reciproca guarentigia della proprietà letteraria ed artistica conchiusa colla Spagna il 9 febbraio 1860;

la convenzione internazionale per la reciproca guarentigia della proprietà letteraria ed artistica conchiusa colla Gran Bretagna il 30 novembre 1860;

il reale decreto del 3 febbraio 1861 portante che le dichiarazioni ed il deposito, che a senso dell'art. 18 delle regie patenti del 28 febbraio 1826 dovevano eseguirsi al Ministero dell'interno, dovranno essere fatte al ministero dell'agricoltura, industria e commercio.

**2.** Le dichiarazioni redatte in iscritto e le opere da depositarsi a tenore di quanto è detto nell'ultima alinea dell'articolo precedente, saranno indirizzate per le provincie napoletane al Ministero di industria e commercio, e presentate alla Prefettura del luogo ove risiede l'autore o l'editore.

**3.** Sarà cura del Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio di fare contrassegnare tutti i volumi delle opere già stampate e delle lastre per le riproduzioni musicali, per le quali gli editori avranno fatta la rivelazione richiesta dall'art. 2 del decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861.

**4.** I volumi già stampati e le lastre che non saranno contrassegnati, come è detto all'articolo precedente, si riterranno come opera contraffatta, e andranno soggetti alle prescrizioni delle leggi vigenti.